

R.G. n. 3191/2016
TRIBUNALE DI PALERMO
I^A SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico, dott. Rita M. Mancuso, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.9.2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che con ricorso ex artt. 35 D. Lgs. n. 25/2008 e 702 bis c.p.c. depositato il 19.2.2016 **[REDACTED]** nato il **[REDACTED]** a **Talinding (Gambia)** ha proposto opposizione avverso il provvedimento del 29.10.2015, notificatogli il 21.1.2016, della Commissione Territoriale di Trapani per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che ha respinto le sue domande volte al riconoscimento della protezione internazionale, ma riconosciuto sussistere, per motivi di età, i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (ex art. 5, 6° co., D.Lgs. n. 286/1998);

rilevato che con detto ricorso, tempestivamente proposto, col quale viene reiterata la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato (ex artt. 2 e 7 e sgg. D.Lgs. n. 251/2007) o, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria (ex artt. 2 e 14 e sgg. D.Lgs. cit.), si eccepisce la nullità del provvedimento della C.T. per carenza di motivazione e si deduce l'erroneità della decisione di diniego della C.T. perché adottata dopo una frettolosa e superficiale audizione del **[REDACTED]** e senza tenere conto sia delle vicende da questo narrate e delle torture già subite nel suo Paese sia della situazione socio-politica del Gambia, ove si assiste alla costante e grave violazione dei diritti umani da parte del regime instaurato sin dal 1994 dal Presidente Jammeh;

rilevato che parte convenuta, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita con nota del Presidente della Commissione Territoriale interessata che ha richiamato le motivazioni espresse nel provvedimento amministrativo di diniego;

ritenuto, quanto all'eccezione di nullità del provvedimento della Commissione Territoriale per difetto di motivazione, che su detta eccezione non vi sia motivo di pronunciarsi, atteso che il giudizio avanti a questo Tribunale ha ad oggetto non già il provvedimento stesso bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, tant'è che secondo quanto previsto dall' art. 19, co. 9, D. Lgs. n. 150/2011 il giudizio stesso può concludersi o con il rigetto del ricorso ovvero con il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria (cfr. in termini Cass., n. 26480/2011 e Cass., ord. n. 18632/2014);

rilevato quanto al merito che il ██████████ giunto in Italia nel giugno 2014, nel corso della audizione del 29.10.2015 avanti la C.T. ha dichiarato : - di essere nato e aver vissuto a Talinding; - che la sua famiglia era composta dal padre, dalla madre e da due fratelli e una sorella più piccoli; - che il padre, militante del partito di opposizione UDP era sparito poco tempo prima le elezioni tenutesi in Gambia nel novembre 2011; - che la madre era andata a denunciare la sua sparizione alla Polizia; - che dopo le elezioni la madre aveva ricevuto una telefonata dalla NIA (National Intelligence Agency) che le comunicava che il marito si trovava in ospedale; - che, recatisi in ospedale, lui aveva appreso dal padre che era stato "torchiato"; - che il padre dopo poche settimane, il 22.1.2012, era morto; - che un giorno, giocando a calcetto con un ragazzino, avevano litigato e s'erano picchiati a vicenda e lui aveva detto al ragazzino che il padre dello stesso ed il governo aveva fatto morire suo padre; - che il ragazzino aveva riferito la cosa a suo padre e così era stato arrestato e detenuto per 4 giorni dalla Polizia ("*Avevano aperto un caso perché avevo colpito qualcuno ed avevo accusato il governo ed infamato il padre del ragazzo*"); - che una volta rilasciato non aveva più potuto frequentare la scuola pubblica; - che un suo amico, per farlo distrarre, lo aveva portato un giorno (il 6.4.2012) in un locale frequentato da gay; - che era intervenuta la Polizia e lo aveva arrestato e trattenuto per una notte; - di essere stato rilasciato ma che i poliziotti gli avevano detto di restare in Gambia perché avrebbe dovuto andare a testimoniare contro i gay; - di essere espatriato il 4.6.2012 ed avere attraversato il Senegal, il Mali, il Burkina Faso,

il Niger e la Libia e di essere giunto in Libia dove era rimasto fino a giugno; - di temere di rientrare in Gambia per timore della pena di morte o di essere arrestato per via dell'attività svolta dal padre come oppositore;

rilevato che, disposto l'interrogatorio del ricorrente al fine di ulteriormente chiarire la vicenda narrata alla C.T., lo stesso all'udienza all'uopo fissata del 23.9.2016 ha reso le seguenti testuali dichiarazioni:

“Confermo di essere espatriato il 4.6.2012. Sto bene in salute. Sto studiando e frequentando diversi corsi. Fino a febbraio di quest'anno ho sentito mia madre per telefono, ma poi non più per mancanza di soldi.

Mio padre era un attivista del partito di opposizione che si chiama UIDP cioè United Democratic Party; lui mobilitava le persone a favore del partito. Lui è stato arrestato dalla NIA, cioè dall'intelligence gambiana. Il 24.11.2011 ci sono state le elezioni e lui è sparito qualche giorno prima. Non abbiamo più saputo nulla di lui, mamma ha provato a chiamarlo sul cellulare ma era spento. Allora è andata alla Polizia ma lì non hanno saputo dirle nulla. Dopo le elezioni mia madre ha ricevuto una prima telefonata da un numero privato, lei ha risposto e le hanno chiesto se era la moglie di [REDACTED], lei ha detto di sì e questa persona le ha detto che mio padre si trovava in ospedale. L'ospedale si chiamava “Royal Victoria Teaching Hospital” di Banjul. Non so chi fosse all'altro capo del telefono. Qualche minuto dopo ha telefonato una signora dall'ospedale a cui mio padre aveva dato il numero di mamma che ci ha detto la stessa cosa.

La mamma, io, i miei fratellini e mia sorella, tutti più piccoli di me, siamo andati quello stesso giorno in ospedale. Noi abitavamo a Talinding, che dista da Banjul circa 12-13 chilometri. Non ricordo il giorno, ma era dicembre del 2011. Abbiamo trovato mio papà che stava male; ci ha raccontato che era stato arrestato dalla NIA ed era rimasto in custodia presso di loro e che era stato torturato. Aveva segni di colpi di bastone, aveva la faccia gonfia e segni su tutto il corpo. Prima di essere arrestato lui stava bene, quando l'abbiamo visto non riusciva a respirare. Lui è morto dopo diversi giorni, sempre in ospedale, il 22.1.2012.

Io poi sono stato arrestato per 4 giorni. E' successo che io giocavo a calcio con un ragazzo mio vicino di casa, il quale un giorno, era il 14 febbraio, mi ha detto che mi avrebbe spezzato una gamba e allora io gli ho risposto che già suo padre e il governo avevano ucciso mio padre. Questo perché suo padre faceva parte del partito del Presidente che si chiama APRC. Lui mi ha insultato e mi ha dato un pugno e io pure a lui. Lo stesso giorno la Polizia è venuta a prendermi a casa e mi ha portato alla Stazione di Polizia di Talinding e non sapevamo perché. Poi alla Stazione di Polizia mi hanno accusato di aver parlato male del governo e di avere detto che mio padre era stato ucciso dal governo. In quei quattro giorni sono stato picchiato ed ho ancora i segni sulla spalla. Si vedono dalle fotografie che ho prodotto. Inoltre con un accendino mi hanno bruciato il pollice della mano destra (...). Mi hanno lasciato

Estratto dal MANUALE DITTA MEDIA Emmeo Di ABIDJAN DEC 01 A N° CA 9 C. C. 14. 508.46.401.04.01.004.150.14.010.02

andare il 18 febbraio perché mio zio, con tutta la mia famiglia e un avvocato sono venuti alla Stazione di Polizia e hanno parlato con i poliziotti, che hanno detto che dovevo restare in Gambia a disposizione.

Era il giorno dell'indipendenza che in Gambia si festeggia appunto il 18 febbraio.

Qualche giorno dopo sono ritornato a scuola ma il Preside mi ha detto che ero stato 'bannato' dalle scuole governative. Allora non sono più andato a scuola. Con un amico un giorno, era il 6 di aprile, sono andato ad una festa; lui non era gay ma alla festa c'erano persone gay e anche altre che erano uomini travestiti da donna. Questa festa si svolgeva in una sorta di palestra che si chiamava "Elite Fitness Centre". Non sapevamo che si trattasse di una festa di gay. Poi è arrivata la Polizia ed ha arrestato me, il mio amico e diverse altre persone. Il mio amico è stato rilasciato lo stesso giorno e io il giorno dopo. La Polizia mi ha chiesto se sapevo che le altre persone erano gay ed io ho detto che non sapevo nulla. Mi hanno detto che dovevo restare a disposizione per testimoniare che quelle persone erano gay.

Da quel giorno non è più successo nulla di particolare, ma un amico di famiglia che fa il poliziotto ha detto che per me era un grosso problema rimanere in Gambia perché la mia famiglia era conosciuta come appartenente al partito di opposizione ed in Gambia quando qualcuno è impegnato politicamente contro il regime automaticamente tutta la sua famiglia è coinvolta.

Sono partito da solo, mia madre mi ha dato i soldi; sono andato in bus a Banjul, poi a Barra quindi in Senegal, in Mali, Burkina Faso, Niger, e infine in Libia. Sono arrivato in Libia il 15.8.2013 ed a Tripoli, dove sono rimasto 7 mesi, ho lavorato saltuariamente come muratore. Ci ho messo più di 2 anni per arrivare dal Gambia alla Libia. Poi un giorno il mio datore di lavoro mi ha portato al mare e mi ha fatto salire su una barca. Solo a quel momento ho saputo che si andava in Italia";

rilevato che il [REDACTED] che già aveva esibito alla C.T. il proprio certificato di nascita, a sostegno delle domande proposte ha fra l'altro prodotto in causa : 1) certificato medico rilasciatogli in Gambia, redatto in lingua inglese e recante la data (leggibile, diversamente da quanto ritenuto all'udienza del 12.5.2016) del 20.2.2012, che attesta ustione di 1° grado al pollice della mano destra; 2) certificato medico del 16.2.2016 rilasciato in Italia che attesta che il ricorrente è affetto da lesione alla prima falange del pollice destro e da cicatrici sul lato sinistro del dorso, riferibili entrambe alle torture subite; 3) n. 7 fotografie che ritraggono il ricorrente e da cui sono visibili sia la deformazione del pollice della sua mano destra sia le cicatrici sul dorso sinistro; 4) certificazione delle competenze acquisite nel corso dell'anno scolastico

2014/15 e dichiarazione rilasciata il 29.8.2016 dalla “*Fondazione Onlus Caritas di Livorno*”, ove il [REDACTED] è attualmente ospitato, relativa alla regolare frequenza da parte dello stesso di un corso di lingua italiana (v. verb. ud. 23.9.2016); 5) numerosi attestati di partecipazione a diversi Corsi di formazione professionale nel corso del presente anno (v. sempre verb. ud. 23.9.2016);

rilevato che lo *status* di rifugiato, oggetto della domanda principale del ricorrente, può essere riconosciuto al cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori da territorio del suo Paese e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione del Paese di appartenenza (v. artt. 2 e 8 D. Lgs. n. 251 cit.);

ritenuto che nel caso sussistano i requisiti per il riconoscimento al [REDACTED] dello *status* di rifugiato ai sensi degli artt. 2, co. 1 lett. e) e 8, co. 1 lett. e), del cit. D.Lgs. n. 251;

ritenuto infatti ed anzitutto che le dichiarazioni sopra riportate rese dal [REDACTED] innanzi a questo Giudice, sovrapponibili a quelle esposte innanzi alla Commissione Territoriale, possano considerarsi veritiere alla luce dei criteri dettati dall’art. 3, co. 5, del D.Lgs. n. 251 cit., poiché il ricorrente ha effettivamente compiuto “*ogni ragionevole sforzo*” per circostanziare la domanda di protezione internazionale, ha prodotto “*tutti gli elementi pertinenti in suo possesso*”, ha presentato la domanda di protezione “*il prima possibile*” (il 29.7.2014, quindi a distanza di poco più di un mese dal suo ingresso in Italia) e dato altresì che il suo racconto, oltre che intrinsecamente coerente e plausibile, risulta privo di contraddizioni anche in relazione alle informazioni reperibili sul suo Paese di origine;

rilevato infatti che dalle fonti consultate (v. ad esempio report Amnesty International 2014/15 e 2015/16, World Report 2016 sul Gambia pubblicato il 27.1.2016 da Human Rights Watch, report “*Gambia : Two Decades of Fear and Repression*” pubblicato il 17.9.2015 dall’H.R.W.) nonché dalla stessa documentazione prodotta

Emissione D. MANFREDI DATA MARIA EMERSON D. ADIBANECCO D. A. M. CA. S. CARILLI. Emissione D. MANFREDI DATA MARIA EMERSON D. ADIBANECCO D. A. M. CA. S. CARILLI.

dalla difesa del ricorrente (v. in particolare “*Country Reports on Human Rights Practices for 2014*” del Dipartimento di Stato degli USA ed articolo del 22.7.2015 intitolato “*Gambia, la fuga di massa dal paese dove regna il terrore*” reperibile sul sito <http://lepersoneeladignita.corriere.it>) risulta che in Gambia, ove da oltre vent’anni vige il regime del Presidente Jammeh, si assiste ad una costante violazione dei diritti umani ed è attuata una feroce politica di repressione del dissenso e di persecuzione nei confronti di determinate categorie di persone (difensori dei diritti umani, avvocati, giornalisti, membri del partito di opposizione UDP, persone LGBTI o ritenute tali ecc.), registrandosi sparizioni forzate, arresti arbitrari, detenzioni attuate senza alcuna accusa, sparizioni forzate e l’uso frequente della tortura da parte sia delle forze di Polizia che dell’Agenzia Nazionale di Intelligence (NIA);

ritenuto che la vicenda narrata dal [REDACTED] trova inoltre supporto probatorio nella documentazione dallo stesso versata in giudizio e in particolare : a) nel certificato medico rilasciatogli in Gambia, della cui attendibilità non v’è alcun concreto motivo di dubitare, che attesta ustione di 1° grado al pollice della mano destra e reca la data del 20.2.2012, compatibile con la riferita detenzione di 4 giorni del [REDACTED] dal 14 al 18.2.2012; b) nel certificato medico del 16.2.2016 rilasciato in Italia che attesta che il ricorrente è affetto da lesione alla prima falange del pollice destro e da cicatrici sul lato sinistro del dorso, riferibili entrambe alle torture subite; c) nelle sette fotografie che ritraggono il ricorrente e da cui sono visibili sia le cicatrici sul lato sinistro del dorso sia la deformazione del pollice della sua mano destra, quest’ultima peraltro riscontrata personalmente da questo Giudice nel corso dell’interpello;

ritenuto che la detenzione e le torture subite dal [REDACTED] nel corso della stessa non possano che essere ricondotte all’affiliazione politica del padre ed al fatto che egli stesso, accusando il governo della morte del padre alla presenza del ragazzino, aveva manifestato un atteggiamento di astio rispetto al regime, di talchè non pare condivisibile il rilievo svolto dalla C.T. nel provvedimento qui impugnato (vale a dire l’assenza di un “collegamento” fra la sua detenzione e le opinioni politiche del padre)

Estratto da: MANICCO DITA MADIA Emanuela Di. ADI BARECCO P. A. NICOLA S. Sestini. F00666091614310064 400415088-0

per escludere il fondato timore di trattamenti persecutori a danno del [REDACTED] atteso che detto rilievo non tiene conto del fatto che il ricorrente, secondo le sue convincenti dichiarazioni, è stato fermato la prima volta dalla Polizia, e detenuto per 4 giorni subendo anche torture, proprio perché, in occasione del litigio col ragazzino, figlio di una persona appartenente al partito A.P.R.C. del Presidente Jammeh, aveva accusato il governo di avergli ucciso il padre e quindi apertamente manifestato la propria avversione nei confronti del regime;

ritenuto che sia la predetta detenzione sia le torture subite durante la stessa dal [REDACTED] sia il suo successivo allontanamento dalla scuola pubblica costituiscano atti persecutori ai sensi dell'art. 7, co. 2, D.Lgs. n. 251 cit., disposizione secondo la quale gli atti di persecuzione possono consistere sia in "*atti di violenza fisica o psichica*" sia in "*provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio*";

ritenuto che tali atti di persecuzione, gravi per loro natura e gravissimi ove si consideri l'età (14 anni) che all'epoca aveva il ricorrente, rappresentano certamente una inaccettabile violazione dei diritti umani fondamentali tali da consentire, ai sensi del co. 1 del cit. art. 7, il riconoscimento in capo al [REDACTED] dello *status* di rifugiato;

ritenuto in conclusione, per tutte le ragioni esposte, che possa trovare accoglimento la domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato proposta dal [REDACTED], sussistendo il fondato timore che in caso di rimpatrio il ricorrente, che già ha subito atti di persecuzione, possa ancora essere destinatario di atti persecutori in ragione della affiliazione del padre al partito di opposizione U.D.P. e della opinione politica, contraria al governo, manifestata dallo stesso ricorrente quando ancora si trovava nel suo Paese;

ritenute di conseguenza assorbite le ulteriori domande proposte in via subordinata nel ricorso introduttivo del presente giudizio;

Firmato da: MARIANO BONA MARIA EMANUELE D. A. NICOLA P. C. 14/04/2011 10:04:40

ritenuto che per la natura della causa sia opportuno compensare le spese processuali;

ritenuto infine che possano essere liquidati i compensi per il gratuito patrocinio con separato decreto "contestuale" alla presente ordinanza (come previsto dall'art. 83, co. 3 bis, D.P.R. n. 115/2002), essendo in atti il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo di ammissione del [redacted] al patrocinio a spese dello Stato (v. verb. ud. 23.9.2016)

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando,

ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,

- riconosce in capo a [redacted], nato in Gambia il [redacted], lo status di rifugiato ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007;
- compensa le spese processuali fra le parti;
- liquida le spese del gratuito patrocinio con separato decreto contestuale;
- manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Così deciso in Palermo in Camera di Consiglio il 23.9.2016.

IL GIUDICE

Dott. Rita M. Mancuso